SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3649-A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 2006

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003

presentato dal Ministro degli affari esteri

dal Ministro della difesa

di concerto col Ministro della giustizia

col Ministro dell'economia e delle finanze

e col Ministro delle attività produttive

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 2005

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750)

INDICE

Relazione . . . . . *Pag.* 3

Pareri:

– della 1ª Commissione permanente . . . . . » 4

– della 5ª Commissione permanente . . . . . » 5

Disegno di legge . . . . . » 6

ONOREVOLI SENATORI. – L'Accordo con gli Emirati Arabi Uniti ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive, inserendosi nel quadro delle azioni stabilizzatrici di valenza politica che seguono la valutazione degli interessi strategici nazionali e degli impegni assunti in ambito internazionale.

Per la corretta applicazione delle direttive contenute nei 12 articoli dell'Accordo è prevista dall'articolo 2 la costituzione di un comitato di cooperazione nel campo della difesa, che controllerà l'operato nei campi identificati dai seguenti articoli, tra cui sicurezza e politica di difesa, operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, formazione e addestramento del personale militare con frequenza di corsi.

L'esportazione ed importazione di armamenti sono regolamentate dall'articolo 5, che individua le categorie di materiale d'armamento oggetto dell'eventuale scambio e le possibili modalità dello stesso (operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi).

L'articolo 5 dell'Accordo costituisce una «apposita intesa intergovernativa», che, secondo la relazione illustrativa, risponde pienamente alla fattispecie delineata dall'articolo 5 del nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n. 93), su controllo, esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. La clausola di non cedibilità del materiale d'armamento, ivi richiesta, è prevista al successivo articolo 8, lettera F, dell'Accordo. Nelle singole operazioni di scambio tra i due Paesi, quindi, l'autorizzazione ad iniziare le trattative è rilasciata dal solo Ministero della difesa, senza intesa con il Ministero degli affari esteri, in quanto quest'ultimo ha già effettuato a monte le valutazioni di propria competenza mediante l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo. Inoltre, ai fini dell'autorizzazione all'esportazione, non è richiesto il certificato di uso finale del materiale, poiché la garanzia di non riesportazione è già soddisfatta dall'impegno, assunto dalle Parti all'articolo 8 dell'Accordo, di non cedere il materiale a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente.

Gli aspetti finanziari sono regolati dall'articolo 6, mentre le questioni legate al diritto di giurisdizione sul personale che commette reati inerenti al servizio sul territorio dello Stato ospitante sono regolate dall'articolo 7. L'articolo 8 regolamenta il trattamento delle informazioni e dei materiali, specificando, in particolare, il divieto di trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali di difesa acquisiti nel contesto dell'Accordo, senza preventiva approvazione scritta del Paese cedente.

I rimanenti articoli stabiliscono le norme relative all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo, che ha durata quinquennale rinnovabile tramite consenso scritto delle Parti.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

17 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

12 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

– appare necessario mantenere l'attuale formulazione della clausola finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge, in quanto, trattandosi di ratifica di Accordo internazionale, presentato alle Camere in data 11 novembre 2005, è da considerare quale provvedimento «slittato», ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978;

– la partecipazione alle iniziative di cooperazione nel settore della difesa previste dall'articolo 4 dell'Accordo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, atteso che la spesa relativa alle suddette iniziative viene sostenuta dal Paese richiedente;

– qualora vengano apportate modifiche all'attuale quadro finanziario, mediante intese successive tra le Parti contraenti, nell'ipotesi di introdurre disposizioni economiche relative ai programmi di addestramento a lungo termine (articolo 6 dell'Accordo), ovvero di apportare emendamenti (articolo 11 dell'Accordo), verrà predisposto un apposito disegno di legge, con la quantificazione degli oneri e la relativa copertura,

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanaziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 22.900 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,50